



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Determinazione Dirigenziale

N. 5 del 31/08/2018

ORIGINALE

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016 con Oracle Italia S.r.l. per la fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi.

Approvazione dei documenti di gara.

Progetto finanziato a valere sul PON METRO 2014 – 2020.

CUP n. B69J16003380006

CIG n. 7611432064

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

- 3 SET. 2018
in data

prot. n. 02/1427

- 5 SET. 2018
in data

prot. n. 1335

Determina N. 5 del 31/08/2018



UNIONE EUROPEA
Fondazioni strutturali e di investimento per lo sviluppo

Napoli



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche.

Premesso

- che, con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- che nell'ambito del processo di riforma in argomento, è stato identificato uno specifico Programma Operativo Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
- che con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio - Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli;
- che, con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro;
- che nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.a “Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli”; che per tale progetto l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione; che, con disposizione n. 12 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto NA1.1.1.a “Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli”, per l'importo di € 1.980.518,60, demandando al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- che con disposizione n. 7 del 08/08/2017, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche ha approvato il Quadro Economico del progetto NA1.1.1.a “Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli”, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP);
- che il Direttore Generale - responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro - con Disposizione n. 26 del 9 agosto 2017 ha preso atto del Quadro Economico approvato;
- che con mail del 17/01/2018, in seguito ad approfondimenti tecnico-economici ed al fine di una maggiore aderenza agli obiettivi prefissati in relazione ai progetti finanziati con il PON Metro 2014/2020, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Tecnologiche chiedeva all'Organismo Intermedio di valutare la possibilità di una integrazione degli stanziamenti per un importo pari ad € 500.000,00;

- che con nota di riscontro PG/2018/278421 del 21/03/2018 il Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche ha precisato che l'ulteriore stanziamento richiesto di € 500.000,00 deriva dalla necessità di acquisire, ai fini di una maggiore aderenza agli obiettivi prefissati e in linea con le linee guida AgID:
 - ulteriori risorse hardware e software al fine di disporre delle adeguate risorse per garantire ampia diffusione dei servizi su scala metropolitana;
 - servizi in cloud di tipo Disaster Recovery as a service e Virtual data Center;
- che con nota PG/2018/298043 del 27/03/2018 la Struttura di Gestione dell'Organismo Intermedio ha valutato positivamente la richiesta di integrazione;
- che con la medesima nota, al fine di consentire al Responsabile dell'Organismo Intermedio di procedere con l'atto formale di integrazione dell'originaria ammissione a finanziamento, la Struttura di Gestione ha chiesto l'approvazione del nuovo Quadro Economico del progetto NA1.1.1.a, così come risultante dall'integrazione;
- che, pertanto, con disposizione n. 2 del 04/04/2018 repertorio n. 1849 del 05/04/2018, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche ha approvato il nuovo Quadro Economico del progetto NA1.1.1.a "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli", secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP), come di seguito indicato:

Voci di spesa	Importo	Note
Beni oggetto dell'acquisto	€ 1.483.013,61	La tipologia prevalente dell'intervento è "l'Acquisto di beni" hardware e software necessari: all'ampliamento dell'infrastruttura IT della Server Farm del Comune di Napoli tramite l'allestimento della sala espansione CED (acquisto armadi Rack, potenziamento impiantistico, ...), al consolidamento e potenziamento delle risorse computazionali, di rete e di storage (acquisto server, apparati per memorizzazione dati, switch,...) ed alle necessarie dotazioni software (acquisto di S.O., DBMS, software per la gestione dei backup, virtualizzazione, disaster recovery, ...). Si precisa che parte della dotazione economica sarà riservata ai lavori di allestimento impiantistico della sala espansione CED e ai servizi di assistenza che saranno ricompresi negli acquisti dei beni.
Assistenza non compresa nel costo del bene	€ 0,00	
IVA	€ 326.262,99	Calcolata al 22% su imponibile di cui alla voce "Beni oggetto dell'acquisto" e alla voce "Altro" al netto degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
Altro	€ 671.242,00	Comprende: - Acquisto servizi per € 629.590,38 incluso IVA al 22% - incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per € 41.651,62
TOTALE	€ 2.480.518,60	



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

- che il Direttore Generale - responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro - con Disposizione n. 16 del 22 maggio 2018 ha preso atto del nuovo Quadro Economico.

Considerato

- che, nelle previsioni del Piano Operativo PON METRO 2014-2020, il processo di informatizzazione dei Comuni dell'Area Metropolitana nei prossimi anni incrementerà, per numero e per rilevanza, le richieste di servizi informatici a supporto sia di procedimenti interni che quelli afferenti a servizi offerti al territorio;
- che l'attuale Data Center del Comune di Napoli, sito presso la Server Farm, non è strutturato per supportare tale dispiegamento sull'intera Area Metropolitana di Napoli;
- che nell'ambito dei progetti a valere sul PON-Metro in corso di realizzazione, si prevede di utilizzare database compatibili con l'attuale infrastruttura del Comune di Napoli, basata su database Oracle;
- che il cambiamento di database management system (DBMS), obbligherebbe l'Ente ad acquisire forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego comporterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate ed ingenti impegni economici;
- che per supportare il dispiegamento dei futuri sistemi (servizi, applicativi, software, ecc.) afferenti al progetto PON Metro, di fatto essenziali per le attività dell'Ente ed in generale per la loro diffusione ai Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli aderenti, è necessario acquisire licenze software Oracle in quantità non prefissata, ovvero per un numero illimitato di processori, in maniera tale da consentire di gestire con efficacia ed efficienza le nuove procedure informatiche ed il conseguente aumento di dati da trattare.

Rilevato

- la necessità di acquisire licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement (ULA) per una durata di 24 mesi (Periodo di Unlimited Deployment);
- che le licenze software, alle condizioni di espandibilità e di scalabilità sopra richiamate, non risultano acquisibili dalla Convenzione Consip "Licenze d'uso Oracle 3" attualmente attiva;
- che le condizioni economiche offerte dal contratto ULA risultano vantaggiose rispetto a quelle previste all'interno della convenzione Consip, rispetto al numero di licenze d'uso disponibile ed al relativo costo.

Considerato altresì

che la modalità contrattuale ULA consentirà all'Ente di ottenere i seguenti benefici:

- riduzione dei costi sostenuti, rispetto ad un contratto di tipo tradizionale;
- semplificazione, flessibilità e trasparenza della gestione contrattuale sull'intero periodo;
- certezza dei costi durante il periodo dell'accordo, per tutte le componenti della fornitura;
- elasticità nella gestione delle installazioni di sviluppo, di test, d'esercizio, Disaster-Recovery;



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Preso atto

che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, *“prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”*.

Vista


la Determinazione dell'ANAC n. 950 del 13/09/2017 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 23/10/2017) recante *“Linee guida n° 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”*, ed in particolare il punto 2.3 dello stesso, il quale prevede che *“... in questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore”*.

Considerato

- che il Comune di Napoli, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti che consentono – ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in conformità alle sopra specificate linee guida n. 8 dell'ANAC, con Disposizione Dirigenziale n. 04 del 06/06/2018, repertoriata in pari data al n. 3127, ha indetto la consultazione di mercato ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016, volta alla fornitura indicata in oggetto, allo scopo di:
 - garantire la massima pubblicità all'iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
 - ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
 - pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche di beni e servizi oggetto di analisi;
 - ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
 - verificare se diversamente dalle informazioni in possesso del Comune di Napoli (acquisite dall'analisi del comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici), vi siano operatori economici, diversi da Oracle Italia s.r.l., in grado di fornire licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi.

Rilevato

- che, a seguito dello svolgimento della suddetta consultazione di mercato, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Napoli, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, fissata al 25/06/2018, la sola società Oracle Italia Srl, con PEC del 21/06/2018 acquisita al protocollo dell'ente in pari data al numero PG/2018/571173, ha manifestato il proprio interesse alla citata fornitura ed ha, inoltre, dichiarato che: *“Con particolare riferimento alla tipologia di fornitura di licenze in modalità “ULA” (Unlimited License Agreement), si comunica che*





Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

questa ed i diritti ad essa associati non sono presenti nel listino Pubblico Oracle, quindi non sono previste scontistiche predefinite. I valori vengono concessi direttamente da Oracle ai propri clienti solo a seguito di un'analisi dello scenario tecnico economico del cliente condotta direttamente da Oracle. Inoltre la fornitura di licenze in modalità "ULA" è sempre soggetta ad approvazione da parte di Oracle Corporation che ne decide le condizioni tecniche e contrattuali";

- che con nota, trasmessa a mezzo PEC, protocollo n. PG/2018/586627 del 26/06/2018, il Servizio Autonomo Sistemi Informativi, per il tramite del RUP ing. Carlo Calderone, chiedeva alla società Oracle Italia Srl di specificare se altri operatori economici diversi da Oracle Italia srl sono nella possibilità di fornire le suddette licenze in modalità ULA;
- che con PEC del 03/07/2018, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al numero PG/2018/610637, la società Oracle Italia Srl ha trasmesso nota nella quale conferma di essere l'unico soggetto in condizione di effettuare la fornitura di cui all'oggetto relativamente alle licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi.

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 co. 2 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, che dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. ..."*;
- l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat *"... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. ..."*;
- l'art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"). *"Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad*



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

- assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;*
- *la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita "Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520 (n.d.r. della Legge 208/2015), le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID.";*
 - *la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:*
 - "c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge. 95/2012).*
 - d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.*
 - e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]"*



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
- che le forniture di cui all'acquisto proposto rientrano nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente punto;
- che alla data di adozione del presente provvedimento le licenze software, alle condizioni di espandibilità e di scalabilità sopra richiamate, non risultano acquisibili nel quadro delle Convenzioni Consip in corso (la convenzioni Consip attiva "Licenze d'uso Oracle 3" non prevede l'acquisizione di licenze in modalità Unlimited License Agreement), né nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) o di altri strumenti negoziali messi a disposizione da Consip stessa, né vi sono segnalazioni sui portali di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del bene oggetto del presente affidamento;
- che, per le motivazioni sopra rappresentate, si è ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici istituito con Deliberazione di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016.

Tenuto conto

- del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- che dal Piano si evince (par. 3.1.3 Linee di Azione e par 12.1 Indicazioni relative ai data center e al cloud), che le P.A. non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all'evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali, salvo che nei casi espressamente previsti.

Richiamati altresì

- la richiesta di parere inoltrata ad AgID dal Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche circa l'ammissibilità delle spese di razionalizzazione, consolidamento e potenziamento della Server Farm del Comune di Napoli, previste dal progetto NA1.1.1.a "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli";
- il relativo parere positivo espresso da AgID, acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/05/2018 al n. PG/2018/411463;
- la richiesta di autorizzazione motivata ai sensi del comma 516 della Legge n. 208/2015 inoltrata dal Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche del S.A.S.I., all'organo di vertice



**Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche**

- amministrativo del Comune di Napoli, Direttore Generale Dott. Attilio Auricchio, protocollata al n. PG/2018/595873 del 28/06/2018;
- la relativa autorizzazione a procedere per le forniture in oggetto con modalità diverse da quelle previste al comma 512 della Legge n. 208/2015, PG/2018/600314 del 29/06/2018;
 - la richiesta di parere sulla tipologia di procedura da adottare per la fornitura in oggetto formulata dal Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche al Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG, protocollata al n. PG/2018/753269 del 29/08/2018;
 - il nulla osta alla tipologia di procedura da parte del Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG, protocollato al n. PG/2018/754843 del 30/08/2018.

Atteso

- che il fine che si intende perseguire è quello del potenziamento dell'attuale Data Center, progettato secondo i principi dell'efficienza energetica, della sicurezza, della flessibilità di gestione e di un elevato grado di "scalabilità", atto a supportare il potenziale di crescita infrastrutturale, al fine di soddisfare le crescenti richieste di servizi ICT dei Comuni dell'intera Città Metropolitana di Napoli;
- che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di licenze software Oracle in quantità non prefissata, ovvero per un numero illimitato di processori, in maniera tale da consentire di gestire con efficacia ed efficienza le nuove procedure informatiche ed il conseguente aumento di dati da trattare;
- che la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, quella pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- che le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dalle condizioni particolari di contratto predisposte dalla Stazione Appaltante e riportate nei documenti di gara.

Dato altresì atto

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP ing. Carlo Calderone;
- che con deliberazione di C.C. n. 30 del 23 aprile 2018 è stata approvata la proposta di G.C. n. 142 del 31 marzo 2018, avente ad oggetto “ Proposta al Consiglio. Schema del Bilancio di previsione 2018/2020. Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018/2020.”;
- che con deliberazione di G.C. n. 325 del 27 giugno 2018 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- che con deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2018 è stato approvato, tra l'altro, l'assestamento generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
- delle risorse stanziati sul capitolo di spesa 299111/1 codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.001, attribuito al Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Reti Tecnologiche codice SASI5013, con la seguente imputazione sul bilancio 2018-2020:



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

- - 2018: € 1.243.200,51;
- - 2019: € 430.000,00;
- - 2020: € 275.000,00;
- dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 tali da impedirne l'adozione.

Richiamate

- le, succitate, dichiarazioni di esclusiva sulla distribuzione delle licenze software in modalità ULA della società Oracle Italia Srl;
- l'infungibilità dei prodotti di che trattasi.

Ritenuto

- di ricorrere, per l'acquisizione dei servizi in parola, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63, comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- di non suddividere la procedura in lotti, tenuto conto dell'omogeneità della fornitura e della disponibilità di un unico operatore economico;
- che, l'appalto in parola prevede forniture e servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato e che, pertanto, è possibile stabilire di individuare la migliore offerta economica in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Visti

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC n. 8 - recanti- "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016;
- D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.;



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare i commi 512, 514 e 516;
- Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 404783;
- di approvare il seguente quadro economico relativamente all'appalto per l'affidamento della fornitura di **licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi**":

Quadro economico "fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi"		
Voci di Spesa	Importo	Note
Materiali inventariabili	€ 799.000,00	Licenze Oracle in modalità Unlimited License Agreement (ULA) per una durata di 24 mesi (Periodo di Unlimited Deployment).
Servizi esterni	€ 351.000,00	24 mesi dei servizi Software Update License & Support.
IVA	€ 253.000,00	Calcolata al netto della voce 'Altro'.
Importo da porre a base di gara	€ 1.403.000,00	Comprensivo di IVA al 22%.
Altro	€ 23.000,00	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
TOTALE	€ 1.426.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

- di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente 299111/1, codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001 è capiente per la registrazione dell'impegno;
- di approvare la seguente documentazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Lettera d'Invito – Disciplinare;
 - Capitolato Tecnico e Condizioni Contrattuali;
 - Patto d'Integrità;
- l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) p. 3) del D.Lgs. n. 50/2016 per la "fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi", con l'impresa Oracle Italia S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi 136, 20092 – Cinisello Balsamo (MI)- Cod.Fiscale e N. Registro Imprese 01603630599 - CCIAA (REA) MILANO 1419895 - Partita IVA 03189950961, per un importo limite massimo cumulativo stimato in € 1.150.000,00 oltre IVA;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. B del D. Lgs. 50/2016, da determinarsi mediante offerta al ribasso espressa in euro;
- di dare atto che i costi per la sicurezza connessi al rischio da interferenza sono pari a zero;
- che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le Società Oracle Italia S.r.l., ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di provvedere alla prenotazione, sul bilancio 2018-2020, della spesa complessiva di € 1.426.000,00 - di cui € 1.150.000,00 per imponibile, € 253.000,00 per IVA al 22% e € 23.000,00 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - sul capitolo 299111/1 (vincolo su capitolo di entrata 404783), codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001, finanziato a valere sui fondi PON Metro 2014 – 2020 secondo il seguente prospetto:
 - Euro 1.049.808,61 IVA inclusa per l'annualità 2018
 - Euro 376.191,39 IVA inclusa per l'annualità 2019;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Funzionario Informatico ing. Carlo Calderone (giusta Disposizione Dirigenziale n. 1 del 03/04/2017) il quale, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 31/08/2018 con il n. PG 2018/757707, ha dichiarato di non avere conflitti di interesse in relazione all'oggetto del presente appalto;
- di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

ALLEGATI

- Lettera d'Invito – Disciplinare;
- Capitolato Tecnico e Condizioni Contrattuali;
- Patto d'Integrità

Gli allegati, sopra elencati, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono composti da n. 71 pagine tutte numerate consecutivamente da 1 a 71 e debitamente siglate.

Il Dirigente
Ing. Luigi Volpe



Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

**SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
AREA RETI TECNOLOGICHE**

prog 10406/18

DETERMINA N. 5 DEL 31/08/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento: *cod. bilancio 01.08-2.02 capitolo 29944/1 Vincolo 258 Bilancio 2018-E*

*03.09.18
Fenucchiaro*

Data _____

[Signature]
IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

**SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
AREA RETI TECNOLOGICHE**

DETERMINA N. 5 DEL 31/08/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il _____

Determinazione n. 1335 del 05-09-2018

15

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 06/09/2018.

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio in cui sono depositati*.

p. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

()La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.*